



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 328 /2022 /IV

Il Consiglio, nella seduta del 22.02.2022, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Francesco Lucifora;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come modificato dal decreto legislativo 24.9.2015 n. 156;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle Finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato con il decreto legislativo 14.5.2010, n. 86, e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Vista la Risoluzione consiliare n. 3 del 5.12.2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 28.12.2017, con la quale sono stati approvati i *“Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera”*, e le successive modificazioni di cui alla delibera n. 2060/2018 del 13.11.2018 di rettifica parziale nella parte della Tabella “D”- Laboriosità;

Visto il bando n. 1/2018 relativo al concorso interno, approvato con delibera n. 218 del 6.2.2018, riservato ai componenti in organico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali destinato alla copertura dei posti vacanti di Presidente di commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Vista la delibera n. 385 del 6.3.2018 con la quale sono stati postergati i termini per la presentazione delle domande;

Viste le domande dei candidati che hanno partecipato al bando di concorso n. 1/2018, e le schede di valutazione triennale per i criteri di “laboriosità”, “diligenza” ed “attitudine” trasmesse dalle Commissioni tributarie di appartenenza;

Considerato che l'attività prestata presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali è stata valutata, ai fini dell' “esperienza” con riferimento ai periodi di servizio effettivamente svolti, e il punteggio è stato attribuito a decorrere dalla data del giuramento e/o dell'immissione nelle funzioni;

Visti i verbali della Commissione Concorsi relativi all'esame dei requisiti dei candidati per la partecipazione al concorso;

Visti i verbali della Commissione Concorsi relativi alla valutazione dei candidati idonei con l'attribuzione dei punteggi relativi alla “esperienza” “laboriosità”, “diligenza” ed “attitudine”, come desumibili dalla documentazione prodotta, dalla scheda triennale e dal parere redatto dall'Organo competente;

Richiamata la delibera n. 272 del 23 febbraio 2021, come rettificata con delibera n. 1091 del 5 ottobre 2021, con cui il Consiglio ha provveduto, tra l'altro:

- a) **alla approvazione della graduatoria unica - di cui all'allegato tabulato “ELENCO A-GRADUATORIA”;**
- b) **alla approvazione dell' “Elenco B - ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI”**
- c) **alla approvazione dei seguenti ELENCHI, dei concorrenti idonei, classificati in base alle richieste di incarico presentate, ordinati secondo il punteggio della graduatoria unica generale di cui all'allegato tabulato “ELENCO A-GRADUATORIA”:**
 - **ELENCO C: Presidente di Commissione di Commissione tributaria regionale**
 - **ELENCO D: Presidente di Commissione di Commissione tributaria provinciale**
 - **ELENCO E: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
 - **ELENCO F: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria provinciale**
 - **ELENCO G: Vice Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
 - **ELENCO H: Vice Presidenti di Commissione di Commissione tributaria provinciale**

Preso atto dell'istanza presentata in data 17.02.2022 acquisita al protocollo n. 2252 con cui il Dott. Rota Marco, nato il 29.11.1967, ha chiesto:

- la revisione in autotutela del punteggio assegnato al parametro formazione, in quanto per mero errore materiale il Diploma di Specializzazione in Diritto Civile, dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso è stato valutato come corso di specializzazione (punti 1,00) anzi che come Master di II livello a cui è equiparato (punti 2,00);

- la conseguente revisione del punteggio totale e la ricollocazione nella graduatoria unica generale di cui al tabulato ELENCO A allegato alla Delibera n. 272 del 23.02.2021, come modificato con delibera n. 1091 del 5 ottobre 2021.

Considerato che il Dott. Rota Marco, come sopra generalizzato, ha partecipato al bando di concorso n. 1/2018, presentando domanda acquisita al protocollo n. 8003 del 27.04.2018;

Considerato che il Dott. Rota Marco è risultato idoneo al concorso conseguendo un punteggio complessivo pari a 15,54;

Rilevato che nella domanda di partecipazione ha dichiarato tra l'altro il seguente titolo di studio:
"Corso di specializzazione in Diritto Civile presso l'Università Federico II di Napoli"

Verificata la scheda sinottica di valutazione approvata con verbale della Commissione Concorsi del 09.12.2019, da cui si evince che per il richiamato corso di specializzazione è stato attribuito il punteggio pari ad 1,00 previsto per tale categoria di titoli, in coerenza con le previsioni di cui alla Risoluzione n. 3/2017;

Vista la copia del diploma di specializzazione prodotta dal Dott. Rota Marco unitamente all'istanza di autotutela sopra richiamata, da cui si evince l'equipollenza del suddetto titolo al Master di II livello;

Ritenuto per quanto sopra di dover rettificare il valore del punteggio attribuito al diploma di specializzazione in diritto civile conseguito presso l'Università Federico II di Napoli da 1,00 a 2,00, per effetto della equiparazione ad un Master di II livello;

Ritenuto conseguentemente di dover rettificare il punteggio complessivo attribuito al parametro **formazione da 1,60 a 2,60** ed il **punteggio totale da 15,54 a 16,54** con conseguente ricollocazione:

- **nella graduatoria unica generale degli idonei dopo il candidato Piccialli Patrizia con pari punti ma anagraficamente più anziana, e prima del candidato Villari Maurizio con punti 16,52;**
- **nell'elenco E) – PS CTR dopo il candidato Piccialli Patrizia con pari punti ma anagraficamente più anziana, e prima del candidato Villari Maurizio con punti 16,52;**
- **nell'elenco F) – PS CTP dopo il candidato Piccialli Patrizia con pari punti ma anagraficamente più anziana, e prima del candidato Villari Maurizio con punti 16,52;**
- **nell'elenco H) – VPS CTP dopo il candidato Piccialli Patrizia con pari punti ma anagraficamente più anziana, e prima del candidato Villari Maurizio con punti 16,52;**

D E L I B E R A

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione;
- l'istanza per la revisione in autotutela presentata dal **Dott. Rota Marco, come in premessa generalizzato, è accolta;**
- di rettificare il punteggio complessivo attribuito al parametro **formazione da 1,60 a 2,60** ed il **punteggio totale da 15,54 a 16,54** con conseguente ricollocazione:
 - **nella graduatoria unica generale degli idonei dopo il candidato Piccialli Patrizia con pari punti ma anagraficamente più anziana, e prima del candidato Villari Maurizio con punti 16,52;**
 - **nell'elenco E) – PS CTR dopo il candidato Piccialli Patrizia con pari punti ma anagraficamente più anziana, e prima del candidato Villari Maurizio con punti 16,52;**
 - **nell'elenco F) – PS CTP dopo il candidato Piccialli Patrizia con pari punti ma anagraficamente più anziana, e prima del candidato Villari Maurizio con punti 16,52;**
 - **nell'elenco H) – VPS CTP dopo il candidato Piccialli Patrizia con pari punti ma anagraficamente più anziana, e prima del candidato Villari Maurizio con punti 16,52;**
- Di provvedere con separato atto amministrativo alla rettifica della Delibera n. 272 del 23.02.2021, come modificata con la Delibera n. 1091 del 5 ottobre 2021, ed in particolare dei seguenti elenchi allegati alla medesima:
 - a. **“ELENCO A-GRADUATORIA”;**
 - b. **“Elenco B - ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI”**
 - c. **ELENCHI, dei concorrenti idonei, classificati in base alle richieste di incarico presentate, ordinati secondo il punteggio della graduatoria unica generale di cui all'allegato tabulato “ELENCO A-GRADUATORIA”:**
 - **ELENCO C: Presidente di Commissione di Commissione tributaria regionale**
 - **ELENCO D: Presidente di Commissione di Commissione tributaria provinciale**
 - **ELENCO E: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
 - **ELENCO F: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria provinciale**
 - **ELENCO G: Vice Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale**
 - **ELENCO H: Vice Presidenti di Commissione di Commissione tributaria provinciale**

A V V I S A

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera, sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria [“www.giustizia-tributaria.it”](http://www.giustizia-tributaria.it), nella sezione *“PUBBLICITÀ LEGALE”* e nella sezione *“CONCORSI”*.

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

D I S P O N E

la comunicazione della presente delibera:

- All'interessato;
- al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali, ai Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali;
- ai Direttori della Segreteria delle citate Commissioni perché provvedano all'affissione della stessa, limitatamente al dispositivo;

Il Presidente
Firmatario1